

dossier

27 dicembre 2021

LEGGE DI BILANCIO 2022

Schede di lettura

Edizione provvisoria

A.C. 3424

Volume I
Articolo 1, commi 1-296



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A

Articolo 1, comma 45

(Credito d'imposta in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative)

L'articolo 1, comma 45, modifica ed estende la disciplina del **credito d'imposta** per gli investimenti **in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative**, di cui ai commi da 198 a 206 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (l. n. 160/2019). La proroga dei **benefici** oltre il 2022 opera con **tempistiche, misure e limiti massimi differenziati**, a seconda della tipologia di investimenti. Per l'anno 2022, si mantiene comunque la stessa misura e lo stesso limite massimo disposto dalla legislazione vigente. In particolare:

- il **credito d'imposta** per investimenti in **ricerca e sviluppo**, viene **prorogato sino** al periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2031**, mantenendo, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, la misura di fruizione già prevista, pari al 20 per cento e nel limite di 4 milioni di euro. Per i successivi periodi d'imposta fino al 2031, la misura è del 10 per cento e nel limite di 5 milioni di euro.
- il **credito d'imposta** per le attività di **innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica** è **prorogato** fino al periodo d'imposta **2025**, mantenendo, per i periodi d'imposta 2022 e 2023, la misura del 10 per cento e prevedendo, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, la misura del 5 per cento, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro;
- per le attività di **innovazione tecnologica** finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di **transizione ecologica** o di **innovazione digitale 4.0**, il credito d'imposta è **prorogato sino al** periodo d'imposta **2025** ed è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2022, nella misura già prevista, e pari al 15 per cento, nel limite di 2 milioni di euro. Per il periodo di imposta 2023 è riconosciuto in misura del 10 per cento nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro e, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, nella misura del 5 per cento sempre nel limite di 4 milioni.

Nel dettaglio, la **lettera a)** del comma 45 in commento interviene sul comma 198 della legge di bilancio 2020, al fine di rimuovere il termine del 2022 di riconoscimento del credito d'imposta.

Le successive **lettere da b) a c)**, attraverso una modifica al comma 203 e l'integrazione di cinque nuovi commi da 203-*bis* a 203-*sexies* nella

medesima legge di bilancio 2020, fissano tempi e percentuali differenziate di riconoscimento del beneficio fiscale, a seconda dell'investimento.

In particolare, relativamente alle **attività di ricerca e sviluppo**:

- **fino al** periodo di imposta in corso al 31 dicembre **2022**, il credito di imposta **continua ad essere riconosciuto nella misura percentuale già indicata** dalla disciplina vigente, contenuta nel comma 203 della legge di bilancio 2020, che, nel primo periodo, non viene modificato dalla **lettera b)**), mentre,
- **dal periodo d'imposta successivo** a quello in corso al 31 dicembre 2022 e **fino a** quello in corso al 31 dicembre **2031**, il credito di imposta è riconosciuto in **misura ridotta**, e pari al **10 per cento** (anziché al 20 per cento) della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di **5 milioni** di euro (anziché 4 milioni di euro), ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi (**lettera c)**), che introduce il **nuovo comma 203-bis** nella legge di bilancio 2020)

Per le attività di **innovazione tecnologica**:

- il credito di imposta è **riconosciuto, nelle percentuali già indicate** dalla disciplina vigente, **fino al** periodo di imposta in corso al 31 dicembre **2023** - anziché, come attualmente previsto, fino al 2022 (a tal fine, la **lettera b)** novella il secondo periodo del comma 203);
- dal periodo di imposta successivo e **fino al** periodo d'imposta in corso al 31 dicembre **2025**, il credito d'imposta è riconosciuto in **misura ridotta** e pari al **5 per cento** (anziché al 10 per cento) della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, sempre nel limite massimo annuale di **2 milioni** di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi (**lettera c)**), che introduce il **nuovo comma 203-ter** nella legge di bilancio 2020).

Per le attività di **design e ideazione estetica**:

- il credito di imposta è **riconosciuto, nelle percentuali già indicate** dalla disciplina vigente, **fino al 2023** - anziché, come attualmente previsto, fino al 2022 (a tal fine, la **lettera b)** novella il terzo periodo del comma 203);

- dal periodo di imposta successivo e **fino al** periodo d'imposta in corso al 31 dicembre **2025**, il credito d'imposta è riconosciuto in **misura ridotta** e pari al **5 per cento** (anziché al 10 per cento) della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, sempre nel limite massimo annuale di **2 milioni** di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi (**lettera c**), che introduce il **nuovo comma 203-quater** nella legge di bilancio 2020).

Per le attività di **innovazione tecnologica** finalizzate alla **realizzazione di prodotti o processi** di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di **transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0**:

- **fino al** periodo di imposta in corso al 31 dicembre **2022**, il credito di imposta **continua ad essere riconosciuto nelle percentuali già indicate** dalla disciplina vigente (contenuta nel comma 203 della legge di bilancio 2020, che, nel quarto periodo, non viene modificato dalla **lettera b**)), mentre,
- **per il periodo d'imposta successivo**, è riconosciuto in **misura ridotta**, e pari al **10 per cento** (anziché al 15 per cento) della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale, più alto, di **4 milioni** di euro (anziché 2 milioni di euro), ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Rimane fermo che, nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta (**lettera c**), che introduce il **nuovo comma 203-quinques** nella legge di bilancio 2020);
- **dal periodo d'imposta successivo** a quello in corso **al** 31 dicembre **2023** e **fino a** quello in corso al 31 dicembre **2025**, il credito di imposta è riconosciuto in misura ulteriormente ridotta e pari al **5 per cento** della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di **4 milioni** di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Rimane sempre fermo che, nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della

separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta (**lettera d)**, che introduce il **nuovo comma 203-sexies** nella legge di bilancio 2020).

Infine, la **lettera d)** modifica il comma 205 della legge di bilancio 2020, relativo all'**obbligo di certificazione** delle spese sostenute per il riconoscimento del beneficio fiscale, al fine di un coordinamento con i nuovi commi, da 203-bis a 203-sexies introdotti.

La tabella seguente espone l'articolazione della proroga del credito di imposta, con le relative percentuali differenziate a seconda dell'attività, disposta dall'articolo 1, comma 45, in esame.

Come sopra indicato, la norma qui in commento mantiene, per l'anno 2022, la stessa misura e lo stesso limite massimo di fruizione disposto dalla legislazione vigente.

Credito d'imposta R&S&I&D										
	Legislazione vigente		Disegno di legge di bilancio							
	2022		2023		2024		2025		Fino al 2031	
Attività	%	limite massimo	%	limite massimo	%	limite massimo	%	limite massimo	%	limite massimo
Ricerca e sviluppo	20	4 mln	10	5 mln	10	5 mln	10	5 mln	10	5 mln
Innovazione tecnologica	10	2 mln	10	2 mln	5	2 mln	5	2 mln	-	-
Innovazione tecnologica per progetti e processi per transizione ecologica e innovazione digitale 4.0	15	2 mln	10	4 mln	5	4 mln	5	4 mln	-	-
Design e ideazione estetica e attività relative ai software	10	2 mln	10	2 mln	5	2 mln	5	2 mln	-	-

- **Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative**

Con la **legge di bilancio 2020** ([l. n. 160/2019](#), commi 200, 201 e 202), è stata introdotta la disciplina del **credito d'imposta** per investimenti in **ricerca e sviluppo**, in **transizione ecologica**, in **innovazione tecnologica 4.0** e in **altre attività innovative** a supporto della competitività delle imprese. La disciplina ha sostituito quella del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all'[articolo 3 del D.L. n. 145/2015](#), il cui periodo di operatività è stato fatto anticipatamente cessare all'anno 2019 (in luogo di essere operativo fino al 2020).

Il nuovo **credito d'imposta** è inquadrabile nella revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del "Piano industria 4.0" preannunciato dal Governo a novembre 2019, alla luce del monitoraggio effettuato sull'efficacia delle misure fiscali Industria 4.0 previgenti (iperammortamento e superammortamento e lo stesso credito d'imposta R&S di cui al [D.L. n. 145/2013](#)) e della necessità di supportare la trasformazione tecnologica del tessuto produttivo italiano anche in chiave di sostenibilità ambientale. Rientrano in tale riforma anche il nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, introdotto dalla stessa Legge di bilancio 2020, in luogo dell'iper e del super ammortamento, nonché la disciplina sulla proroga del credito d'imposta formazione 4.0.

La **legge di bilancio 2021** ha prorogato fino **all'anno 2022** il **credito d'imposta** qui in esame, modificandone l'ambito applicativo (art. 1, comma 1064 della legge n. 178/2020) in termini di **aumento dei tassi di agevolazione e massimali**. Come più diffusamente si dirà, per la R&S: il tasso di agevolazione fiscale passa dal 12% al 20% con un tetto di 4 milioni di euro (in precedenza 3 milioni di euro) nel 2021 e 2022. Per l'Innovazione tecnologica: l'aliquota passa dal 6% al 10% con un massimale di 2 milioni (in precedenza 1,5 milioni) nel 2021 e 2022. Per l'Innovazione verde e digitale: il tasso aumenta dal 10% al 15% con un massimale di 2 milioni (in precedenza 1,5 milioni) nel 2021 e 2022. Per il Design e innovazione estetica: aumento del tasso dal 6% al 10% con un tetto di 2 milioni (in precedenza 1,5 milioni) nel 2021 e 2022.

Tale rafforzamento va contestualizzato **nel quadro degli obiettivi** di rilancio della competitività, della transizione ecologica e della sostenibilità ambientale perseguiti dal **Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (Componente C2 della Missione 1)** e si avvale delle relative risorse (cfr. *infra*).

I soggetti che possono fruire del credito d'imposta sono tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili alla misura agevolativa. Con le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021, l'agevolazione opera a **prescindere** dal regime fiscale di determinazione del **reddito dell'impresa**: vi sono dunque incluse le imprese agricole e individuali

produttive di reddito agrario, come previsto del precedente credito d'imposta R&S disciplinato nel 2013.

Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la **fruizione del beneficio** spettante è comunque **subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** applicabili in ciascun settore e al corretto **adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei lavoratori.

La legge indica come attività di:

- **ricerca e sviluppo ammissibili** al credito d'imposta, le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico (comma 200);
- **innovazione tecnologica ammissibili**, quelle attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, secondo quanto prevede il Manuale di Oslo (la principale fonte internazionale per le linee guida in materia di raccolta e analisi dei dati relativi alle attività innovative. In particolare il manuale individua quattro tipi fondamentali di innovazione: a) Innovazione di prodotto; b) Innovazioni di processo; c) Innovazioni di marketing; d) Innovazioni organizzative) (comma 201);
- **attività innovative ammissibili**, quelle orientate al *design* e all'*ideazione estetica* svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile, arredo, della ceramica e per la concezione e realizzazione di nuovi campionari (comma 202).

Per ogni tipo di attività si indicano le **spese ammissibili** ai fini della determinazione della base di calcolo del beneficio e anche, in alcuni casi, i **limiti percentuali** rispetto al totale delle spese ammesse, che sono **maggiorati** nel caso di spese di personale sostenute per:

- **giovani ricercatori** (età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche secondo la classificazione UNESCO Isced), assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato
- **giovani specializzati** (soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, laureati in *design* e altri titoli equiparabili) assunti a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di *design* e innovazione estetica in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato.

Nel caso di attività di ricerca e sviluppo, ricevono una maggiorazione anche le spese per contratti di ricerca *extra-muros* stipulati con università e istituti di ricerca, a specifiche condizioni, nonché - secondo quanto introdotto con il [D.L. n.](#)

[34/2020](#) (art. 38, comma 5) - con *start-up* innovative aventi sede nel territorio dello Stato.

Il credito di imposta è riconosciuto nelle seguenti misure, modificate da ultimo, come accennato, dalla **legge di bilancio 2021**:

- per le **attività di ricerca e sviluppo**, in misura pari al **20 per cento della relativa base di calcolo**, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel **limite massimo di 4 milioni**, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
- per le **attività di innovazione tecnologica**, in misura pari al **10 per cento della relativa base di calcolo**, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel **limite massimo di 2 milioni** di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
- per le attività di **innovazione tecnologica** destinate alla **realizzazione di prodotti o processi** di produzione **nuovi** o sostanzialmente **migliorati** per il raggiungimento di un obiettivo di **transizione ecologica** o di **innovazione digitale 4.0** individuati con il decreto ministeriale attuativo della misura previsto dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **15 per cento** della **relativa base di calcolo**, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel **limite massimo di 2 milioni di euro**, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta;
- per le **attività di design e ideazione estetica e quelle relative ai software**, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **10 per cento della relativa base di calcolo**, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel **limite massimo di 2 milioni** di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi

Tipologia di attività	credito d'imposta	limite massimo
Attività di ricerca e sviluppo	20 %	4 mln
Attività di innovazione tecnologica	10 %	2 mln
Attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0	15 %	2 mln
Attività di design e ideazione estetica e attività relative ai software	10 %	2 mln

La disciplina considera dunque l'ammontare degli investimenti effettuati e non più il valore incrementale degli investimenti rispetto alla media del triennio.

Si prevede una **procedura di collaborazione** tra il **Ministero dello sviluppo economico** e l'**Agenzia delle entrate** ai fini della corretta applicazione del credito d'imposta per i suddetti investimenti.

Il **credito d'imposta** è utilizzabile esclusivamente **in compensazione**, in **tre quote annuali di pari importo**, a decorrere **dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione**, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione delle spese sostenute.

Con **tre decreto direttoriale del 6 ottobre 2021** è stato approvato il **modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni** riguardanti l'applicazione del credito d'imposta, il decreto è [disponibile qui](#).

L'**Agenzia delle entrate**, con **Risoluzione n.68/E del 30 novembre 2021** ha definito i **Codici tributo** per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta sostenuti dalla misura "Transizione 4.0".

Si rinvia alla [pagina web dedicata](#) del sito istituzionale del **Ministero dello sviluppo economico**, nella quale è riportata la normativa attuativa della misura.

Finanziamento del Piano Transizione 4.0 nel PNRR

Il **PNRR**, nella **Componente M1C2**, reca uno specifico programma di investimento finalizzato a sostenere gli **incentivi fiscali Transizione 4.0**, cui sono destinati **13,38 miliardi** di risorse **NGEU (sovvenzioni)**. A tali risorse, si aggiungono ulteriori **5,08 miliardi** di euro finanziati dal **Fondo nazionale investimenti complementari** (la cui funzione è appunto quella di integrare, con risorse nazionali, gli interventi del PNRR), ai sensi di quanto previsto dal **D.L. n. 59/2021**. Le risorse sono andate, tra l'altro, a finanziare il potenziamento e l'estensione del credito d'imposta in ricerca e sviluppo disposta dalla Legge di bilancio 2021 (vedi *supra*)

Il [decreto del Ministero dell'Economia del 6 agosto 2021](#) dispone la **ripartizione delle risorse tra le Amministrazioni titolari** e l'individuazione di **traguardi e obiettivi semestrali**.

Il D.M. ha assegnato alla **titolarità del Ministero dello sviluppo economico** l'investimento **Transizione 4.0 (M1C2-I.1)**. La Tabella che segue espone, in forma riepilogativa, gli interventi e il quadro finanziario delle risorse **PNRR** per l'attuazione degli stessi, con i relativi soggetti competenti.

(milioni di euro)

Missione/ Componente	Investimenti/ Riforme	Risorse PNRR	Amministrazione Titolare/ Soggetto attuatore	Traguardo/ Obiettivo
M1C2	1. Investimento Transizione 4.0 (M1C2-I.1) <i>di cui:</i>	13.381 (<i>sovvenzioni</i>) <i>di cui:</i>	Ministero dello sviluppo economico (MISE)	T4 2021 (T) T2 2024 (O) T2 2025 (O)
M1C2	1.1.1. Credito d'imposta per i beni strumentali 4.0 (M1C2-I.1.1)	8.867,96 (<i>sovvenzioni</i>)	Ministero dello sviluppo economico (MISE)	
M1C2	1.1.2. Credito d'imposta (immateriali non 4.0) (M1C2-I.1.2)	1.913,9 (<i>sovvenzioni</i>)	Ministero dello sviluppo economico (MISE)	
M1C2	1.1.3. Crediti d'imposta per beni immateriali tradizionali (M1C2-I.1.3)	290,8 (<i>sovvenzioni</i>)	Ministero dello sviluppo economico (MISE)	

Missione/ Componente	Investimenti/ Riforme	Risorse PNRR	Amministrazione Titolare/ Soggetto attuatore	Traguardo/ Obiettivo
M1C2	1.1.4: Credito d'imposta per R&D&I (M1C2-I.1.4)	2.008,34 (<i>sovvenzioni</i>) così ripartiti	Ministero dello sviluppo economico (MISE)	
M1C2	1.1.5: Credito d'imposta per formazione(M1C2-I.1.5)	300 (<i>sovvenzioni</i>)	Ministero dello sviluppo economico (MISE)	